



CITTA' DI FERRANDINA

(Provincia di Matera)
Ufficio Protezione Civile

Ordinanza n. 90 del 14 GIU. 2019
Prot. 13286

Oggetto: Protezione dei boschi dagli incendi boschivi – Disposizioni sia in materia di bruciatura delle stoppie che per la tutela dei tracciati Ferroviari da incendi delle aree limitrofe.

IL SINDACO

Ai sensi della Legge n. 353/2000 "Legge – quadro in materia di incendi boschivi";

Ai sensi della L.R. 13 del 22.02.2005 "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi" ed in particolare l'art. 4 che demanda al Presidente della Giunta Regionale la dichiarazione del pericolo di grave pericolosità di incendi che, di norma, va dal 1° luglio al 15 settembre di ciascun anno;

In attuazione dell' O.P.C.M. n. 3680 del 5.06.2008, recante Disposizioni urgenti di Protezione civile diretta a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori delle Regioni d'Italia Centro Meridionale

VISTA la D.G.R. N.670 del 16 luglio 2018, in attuazione del piano antincendio Regionale 2018 – 2020;

VISTA la nota Protocollo nr: 3839 - del 15/04/2019 - DIR-BAS - del DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO BASILICATA acquisita al prot. c.le n. 8984/2019 del 16/04/2019 oggetto: D. L.vo 2 gennaio 2018, n° 1 – "Codice della protezione civile" – Campagna antincendio boschivo (AIB) 2019 – Attività per la previsione e la prevenzione del rischio.

VISTA la nota RFI n. U 77E12019 RFI-DPR-DTP_8AUFV1.00111P1 acquisita al prot. c.le n. 12979/2019 del 11/06/2019 – oggetto: Richiesta Ordinanza Sindacale per eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria linee Potenza — Metaponto.

VISTI gli artt. 52 – 55 e 56 del DPR N. 753 DEL 11/07/1980 "che prescrivono: lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi e tenere sgombri da vegetazione ed ogni altro materiale combustibile, fino alla distanza di mt. 20 dal confine ferroviario, di seguito riportati:

Art. 52 —

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

(...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Art. 56

Sui terreni adiacenti alle_ linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due, dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 12509 del 4/06/2019 riguardante il diserbo, la pulizia, e rimozione e smaltimento di erbe e rifiuti di vegetazione dai terreni incolti e/o dai lotti ricadenti nel perimetro urbano;

CONSIDERATO che i Comuni esercitano le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio, attivando strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e di ogni altra natura, attraverso l'organizzazione e l'esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio;

TENUTO CONTO delle esigenze degli agricoltori e delle caratteristiche ed attitudini variabili del territorio, di stabilire un unico termine per l'inizio della bruciatura delle stoppie;

RAVVISATA la necessità di emanare un provvedimento mirante a prevenire e ad evitare i rischi di incendi boschivi e tutelare nel contempo la pubblica e privata incolumità, l'ambiente ed il territorio.

RITENUTO doversi procedere a determinare, in relazione alle esigenze ambientali e degli agricoltori, il periodo di bruciatura delle stoppie;

VISTI:

- L'art. 50 del D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;
- la Legge n. 225/1992 – "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";
- la Legge 21/11/2000, n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;

RICHIAMATE altresì le premesse quali parti sostanziali e integranti del presente atto.

ORDINA

Ai proprietari e/o ai conduttori:

1. dei terreni incolti o facenti parte dei residui di lottizzazione e/o dei lotti ricadenti nel perimetro urbano, di tenere gli stessi sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, giusta avviso pubblico prot. n. 12509 del 4/06/2019;
2. dei terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, confinanti con la ferrovia a tenerli sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibili fino alla distanza di mt. 20 dal confine ferroviario ed osservare quanto disposto dagli artt. 52 – 55 e 56 del DPR N. 753 DEL 11/07/1980;
3. nei fondi rustici incolti, nei suoli edificatori in stato di abbandono, e in tutti gli altri siti pascolivi, cespugliati, o arborati del territorio comunale, fino al **15 Settembre 2019**, è **tassativamente vietato**:
 - accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori, fornelli o inceneritori che generino faville o braci;
 - tenere in esercizio fornaci;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa
 - creare comunque pericolo di incendio;
 - inoltrarsi con autoveicoli e motoveicoli nei predetti luoghi al fine di evitare il contatto delle marmitte con l'erba secca e/o stoppie;
4. che le operazioni di bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali nei campi (terreni seminativi confinanti con le aree boschive cespugliate, o arborate) non potranno aver luogo prima del **15 agosto 2019**.
 - Dopo detta data le operazioni di bruciatura di che trattasi potranno essere eseguite a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le

operazioni di mietitrebbiatura, una "precesa" o "fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con le aree boscate, cespugliate o a macchia mediterranea, per una larghezza non inferiore a 10 (dieci) metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi a tali aree.

- la bruciatura medesima deve essere effettuata in condizioni atmosferiche normali ed in giornate prive di vento, esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 4:00 e totale spegnimento entro le ore 10:00;
- dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario e dal conduttore del fondo eventualmente coadiuvati da altro personale, al fine di vigilare in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione. Tale attività potrà essere praticata esclusivamente nei giorni di non eccessivo calore e privi di vento, a condizione che il fumo non invada le abitazioni, i luoghi di lavoro, le strade pubbliche, le ferrovie, generando situazioni di pericolo.
- ai proprietari e/o i conduttori, a qualsiasi titolo, che intendono avvalersi della pratica dell'accensione delle stoppie devono dare preventiva comunicazione sette giorni prima del giorno e dell'ora dell'inizio della bruciatura, al Comando CARABINIERI FORESTALE – Stazione di Salandra E.mail: 042667.001@carabinieri.it

INVITA

Chiunque a collaborare per la conservazione del patrimonio boschivo ed a segnalare qualsiasi principio di incendio ai seguenti i seguenti numeri telefonici:

- 115 Vigili del Fuoco
- 0835/ 338311 Vigili del Fuoco Matera
- 1515 - numero gratuito di pronto intervento per qualsiasi tipo di emergenza ambientale, attivo 24 ore su 24;
- 0835.673018 Carabinieri Forestale Stazione Salandra
- 0835756232 – 0835.756233 – 0835.756235 della Polizia Locale Ferrandina
- 0835/756253 Ufficio Protezione Civile Ferrandina
- 112 Carabinieri
- 0835/554961 Carabinieri (Comando Stazione - Ferrandina)

AVVERTE

le violazioni ai divieti e alle prescrizioni del presente provvedimento saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi della Legge Regionale n° 13 del 22.02.2005, di seguito specificate:

- Sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 380,00 fino ad un massimo di € 2.600,00, per le infrazioni riguardanti il periodo di bruciatura delle stoppie;
- Sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 160,00 fino ad un massimo di € 1.050,00, per le infrazioni riguardanti il mancato processo di bruciatura e lo svolgimento della stessa in orario diverso da quello consentito;
- Sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad € 160,00 per la mancata comunicazione di avviso al competente Comando stazione del Corpo Forestale dello Stato;
- Sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 270,00 fino ad un massimo di € 1.600,00, nei confronti di coloro che non hanno provveduto alla realizzazione delle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive.
- Sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 160,00 fino ad un massimo di € 1.050,00, per aver eseguito precesse con larghezza inferiore a quelle prescritte;
- Sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 155,00 fino ad un massimo di € 1.033,00, per aver effettuato modalità di bruciatura diverse da quelle prescritte;

DISPONE

Da oggi l'immediata esecutività della presente ordinanza che verrà contestualmente pubblicata all'Albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Ferrandina e tra gli avvisi di protezione civile.

Tutti gli Organi di Polizia, e gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, e sulle altre leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne e nelle aree urbanizzate, perseguendo i trasgressori a termini di legge.

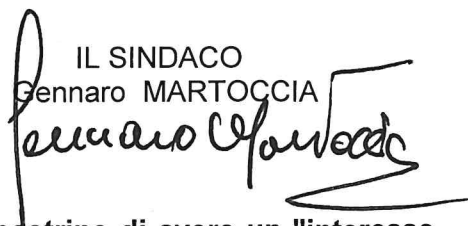
Che l'Area Tecnica – Ufficio protezione Civile provveda alla trasmissione della presente Ordinanza, perché ne abbiano piena e legale conoscenza:

Comando Polizia Locale — Sede;	pec: polmunferrandina@rete.basilicata.it
Comando Stazione Carabinieri Ferrandina;	pec: tmt21465@pec.carabinieri.it
Stazione Carabinieri Forestale Salandra	E.mail 042667.001@carabinieri.it
Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Matera	pec: com.matera@cert.vigilfuoco.it
ANAS — Compartimento di Potenza	pec: anas.basilicata@postacert.stradeanas.it
Provincia di Matera — Servizio Viabilità — Matera	pec: provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it
RFI – Ufficio Territoriale Foggia	pec: rfi-dpr-dtp.ba.utfoggia@pec.rfi.it
ALSIA — Matera	pec: alsia@postacert.it
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto — Matera	pec: consorzio.bradano@cert.ruparbasilicata.it
Regione Basilicata-Dip. Ambiente- Territorio-Politiche Sostenibilità	pec: ambiente.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it
Regione Basilicata - S.O.R. -	pec: salaoperativa@regione.basilicata.it
Prefettura Matera Prefettura–Ufficio Terr.le del Governo Matera	pec: protocollo.prefmt@pec.interno.it

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Potenza, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, lì 13/06/2019

IL SINDACO
Gennaro MARTOCCIA


Accesso agli atti (Legge 241/90)

Tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc.) che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso. Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 352/92, il diritto di accesso è riconosciuto anche "alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi".